



"La rivolta dei NONGARANTITI" CAMPO QUADRI EUROTA 30 GIUGNO – 1 LUGLIO VICOVARO OASI FRANCESCANA

LA RIFORMA DEL LAVORO ORA E' "LEGGE"

Avv. Stefania Lucchesi

Consulente legale AreaConsumatori

COMMISSIONE

LAVORO

Flessibilità ed opportunità

La riforma del lavoro ora è "Legge".

Si 'è concluso alla Camera dei deputati l'esame del ddl sulla riforma del lavoro, recante disposizioni per la riforma del mercato del lavoro, approvato dal Senato in prima lettura il 31 maggio 2012 e definitivamente consacrato a testo di legge lo scorso 27 giugno.

Il provvedimento investe una pluralità di aspetti, attinenti alle forme contrattuali c.d. flessibili, all'innovazione degli ammortizzatori sociali, alla riforma dei licenziamenti.

Si tratta di un complesso di interventi, oggetto di ampio e aspro dibattito tra le forze politiche e sociali. Interventi, per taluni, salvifici e incentivanti l'occupazione e gli investimenti esteri, e per altri, di scarso contenuto innovativo dei rapporti lavoro-impresa fin qui conosciuti, tanto da costituire una " *boiata*", secondo la definizione del Presidente della Confindustria, pubblicata il 20 giugno scorso.

In questo *bailamme di* letture, interpretazioni e ricostruzioni di quello che sarà, o meglio di quel che si vorrebbe che fosse, di certo ad oggi abbiamo un testo di legge che si sviluppa su quattro linee di intervento.

Si configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti.

Si delinea l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2) e valorizzandone il ruolo formativo. Si procede verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti collettivi e individuali.

Con riferimento ai licenziamenti individuali, si interviene in particolare, operando importanti modifiche all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che reca la

c.d. tutela reale, consistente nella reintegrazione del posto di lavoro. Più specificatamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo: queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata la l'illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di una indennità risarcitoria (casi meno gravi).

Infine si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, caratterizzato dall'esigenza di celerità, speditezza e concentrazione, caratteristiche queste che fino ad oggi potevano essere garantite solo dal procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

Si opera un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale, Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego, in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli).

Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti:in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriale.

Inoltre viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria.

Infine si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Si rinnovano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l'impiego.

Si prevedono incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con l'introduzione di norme di contrasto alle c.d. dimissioni in "bianco", e misure per il sostegno della genitorialità e per il sostegno dei

Di tutte le modifiche che la nuova legge andrà ad apportare, a quello che fino ad oggi è stato il mercato del lavoro in Italia, quella che più delle altre toccherà la sensibilità dei lavoratori, riguarda l'istituto e il regime del licenziamento.

Alla luce del drammatico scenario che si è venuto mano a mano delineare, la cui protagonista indiscussa è la profonda crisi che attanaglia tutto il Paese, il lavoratore vive oggi drammaticamente il rischio di perdere il posto di lavoro, senza neanche essere messo nelle condizioni di sapere se, potenzialmente, quel posto di lavoro, illegittimamente venuto meno, gli potrà essere restituito.

Tutte le domande, che con maggiore frequenza sono state sollevate e dibattute durante l'intero percorso che ha portato alla nuova legge, e che hanno investito l'essenza del rapporto lavoro-impresa-Società, meritano adeguate e chiare risposte innanzitutto sul piano politico decisionale , perché la mancanza di chiarezza in tale ambito, non può che tradursi in un assetto tecnico-giuridico pieno di incertezze e di venature contraddittorie.

Da un primo approccio agli articoli di legge, non sembra affatto che siano state restituite al lavoratore certezze e risposte concrete. La concertazione delle scelte e un'attenta analisi delle esperienze reali dovrà continuare ad essere l'unico approccio per la risoluzione al problema occupazione, lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori.